



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0020636/U Data: 22/12/2017 12:15  
Ufficio: DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  
Classifica:



Ai Presidenti della II, I III, IV, VI,  
VII, VIII Commissione Consiliare  
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge: "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020. Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018" Reg. Gen. 510**  
Ad iniziativa della Giunta regionale - Assessore D'Alessio  
Depositato in data 21 dicembre 2017 con richiesta ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 97 del Regolamento interno di esame in via d'urgenza

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 114 del regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**  
**I, III, IV, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

22 DIC. 2017

D'ordine del Presidente  
Direttore Generale Attività Legislativa  
Avv. Magda Fabbrocini



**Data:** Mer 20/12/2017 19:33  
**Da:** Regione Campania - Segreteria di Giunta  
**A:** Consiglio Regionale  
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>  
**Cc:** Ufficio Legislativo <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>,  
PEC DG 13 <dg.501300@pec.regione.campania.it>, DG 13 -  
Antonietta Mastrocola  
<antonietta.mastrocola@regione.campania.it>, Direzione Generale  
13 <dg.13@regione.campania.it>,  
ass.bilancio@pec.regione.campania.it,  
silvana.grasso@regione.campania.it,  
segretario.generale@consiglio.regione.campania.it  
**Oggetto:** Trasmissione DGR 818/2017  
**Allegato/i:** DGR n° 818 del 19.12.2017.pdf.7z(*dimensione 218 KB*)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di Legge proposto dall'organo di Governo per il quale si chiede l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto e dell'articolo 97 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

*Deliberazione di Giunta Regionale n. 818 del 19 /12/ 2017 : DDL "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati nel DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018"*

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

*Giunta Regionale della Campania*

*Segreteria di Giunta*

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0020494/E Data: 21/12/2017 09:14  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



*21/12/17  
U. Legislativo*



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 13	91

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **19/12/2017**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**DDL "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati nel DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2018".**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: **0020494/E** Data: **21/12/2017 09:14**

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **PREMESSO che**

- a. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 31 maggio 2017 è stata approvata la proposta del Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2018 con cui sono state definite le linee strategiche e quindi gli obiettivi da realizzare nel prossimo triennio;
- b. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 769 del 5 dicembre 2017 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DEFR 2018-2020;
- c. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 5 dicembre 2017 sono stati approvati il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018-2020 della regione Campania (legge di stabilità regionale 2018)” ed il disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania”;

#### **CONSIDERATO**

- a. che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la possibilità di presentare eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio al fine di disporre modifiche ed integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;

#### **RITENUTO**

- a. opportuno presentare l'allegato disegno di legge “Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018 – 2020 Collegato alla stabilità regionale per l'anno 2018”;

#### **VISTO**

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b. lo Statuto della Regione Campania, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54 e 55;

**SENTITO** l'Ufficio legislativo per i profili di competenza

**PROPONE**, e la **GIUNTA** a voto unanime

#### **DELIBERA**

1. di approvare il disegno di legge “Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018 – 2020 - Collegato alla stabilità regionale per l'anno 2018” unitamente alla relazione illustrativa;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per il seguito di competenza chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto e dell'articolo 97 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
3. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.818	del	19/12/2017	DIR GEN /DIR STAFF (*)	UD/STAFF DIR GEN
				DG 13	91

OGGETTO :

**DDL "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati nel DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2018".**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE - I		<i>Assessore D'Alessio Lidia</i>		20/12/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>		20/12/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	19/12/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	20/12/2017

### AI SEGUENTI UFFICI

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 50.13 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

**Disegno di legge recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”**

**Art. 1**

**Finalità**

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2018-2020).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2018 - 2020: misura 1 “Sanità e settore socio-sanitario”; misura 3 “Politiche relative alla tutela dell’ambiente e del territorio”; misura 6. Politiche di razionalizzazione dell’area finanziaria, contabilità e controlli”; misura 11 “Politiche per il turismo e la cultura”.

**TITOLO I**

**“Misura 1. Sanità e settore socio-sanitario”**

**Art. 2**

**Istituzione dell’Osservatorio regionale e del Registro regionale dell’endometriosi**

1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi, la Regione Campania:

a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell’endometriosi, nonché il miglioramento della qualità delle cure;

b) promuove la conoscenza dell’endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo;

c) riconosce l’associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie.

2. È istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute, l’Osservatorio regionale sull’endometriosi che ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale, delle azioni di diagnosi, cura e formazione promosse dal Servizio sanitario regionale, nonché delle iniziative di informazione previste dalla presente legge;

b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell’endometriosi, nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea;

c) proporre alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute l’attuazione di campagne di informazione per il personale sanitario e la popolazione;

d) promuovere azioni di prevenzione dirette alla diagnosi precoce;

e) proporre, sulla base dei dati raccolti, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute, modalità di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;

f) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta.

3. L’Osservatorio si compone:

a) del dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

b) di un rappresentante ciascuno delle associazioni regionali che si occupano di endometriosi;

- c) un rappresentante per ogni professione medica responsabile del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale;
- d) un rappresentante dei consultori familiari;
- f) un rappresentante del CUR Campania;
- g) un rappresentante, previa intesa con i rispettivi enti, delle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- h) tre esperti del settore designati dal Presidente della Giunta regionale.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della struttura amministrativa generale competente in materia di tutela della salute, sono individuati ulteriori componenti dell'Osservatorio, nonché le modalità di nomina e revoca degli stessi, la durata e il suo funzionamento. I componenti dell'Osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. La partecipazione ai lavori non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. La struttura amministrativa competente in materia assicura le funzioni di supporto all'Osservatorio a valere sulle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. È istituito il Registro regionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

6. La struttura amministrativa competente in materia di tutela della salute provvede, in via sperimentale e per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a verificare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale al fine di redigere il Registro di cui al presente articolo.

7. Il Registro riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale. Il Registro rileva in particolare:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio di cui al comma 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e sulla base delle indicazioni impartite dal Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario.

9. La struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo sociosanitario regionale e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo conto altresì di quelli forniti dalle associazioni regionali che si occupano di endometriosi. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci.

### Art. 3

#### Informazione, attività formative e volontariato a favore delle donne affette da endometriosi

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute, anche sulla base dei dati del Registro e dei lavori dell'Osservatorio, realizza campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, e a promuovere il ricorso al medico di fiducia, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità a essa correlata e sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari.

2. È istituita la "Giornata regionale per la lotta all'endometriosi", da celebrare il 9 marzo di ogni anno. In occasione della Giornata regionale, la struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute promuove iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi in collaborazione con le associazioni del settore e l'Osservatorio di cui al comma 2 dell'articolo 2 rende pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.

3. Nell'ambito della pianificazione delle attività formative, gli enti del Servizio sanitario regionale prevedono, nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sull'endometriosi destinate al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.

4. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale e ne sostiene le attività, con le modalità e i criteri definiti con regolamento regionale, aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà diretta ad aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2018, euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulla Missione 13, Programma 1, Titolo I del bilancio finanziario per gli anni 2018 – 2020.

## **TITOLO II**

### **“Misura 3. Politiche relative alla tutela dell'ambiente e del territorio”**

#### **Art. 4**

##### **Trasferimento delle opere di completamento della rete fognaria ai comuni interessati**

1. I Comuni territorialmente interessati subentrano nella proprietà delle opere di completamento delle reti fognarie interne comunali, realizzate e collaudate, nonché di quelle in corso di realizzazione e di quelle in fase di progettazione, per la Regione Campania, dal Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3270/03 e dall'Arcadis ex O.P.C.M. n. 4016/12, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Con deliberazioni di Giunta regionale sono individuati i beni di cui al comma 1 e disciplinate le modalità di trasferimento della proprietà degli stessi.

## **TITOLO III**

### **“Misura 6. Politiche di razionalizzazione dell'area finanziaria, contabilità e controlli”**

#### **Art. 5**

##### **Razionalizzazione della gestione dei beni regionali**

1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (*Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale*) sono aggiunte le seguenti parole: “, dei beni mobili e dei magazzini regionali”.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Regione, previa ricognizione dello stato degli immobili regionali, provvede alla razionalizzazione della spesa per i servizi assicurativi degli stessi.

#### **Art. 6**

#### **Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale**

1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 1 deve essere trascritto o annotato nei registri di immatricolazione dei veicoli. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. La perdita del possesso è annotata nei registri di immatricolazione dei veicoli mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

4. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli degli atti o dei fatti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

5. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei registri di immatricolazione dei veicoli.

6. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

7. Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi cambi di titolarità dello stesso, cui non faccia seguito l'adempimento delle prescritte formalità nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), è tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione.

### **TITOLO IV**

#### **“Misura 11. Politiche per il turismo e la cultura”**

#### **Art. 7**

#### **Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6**

1. Alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (*Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno quaranta recite";

b) alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno cento recite";

c) al numero 3) della lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli esercizi teatrali privati operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.";

d) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

- a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
- b) che il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;
- c) che i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;
- d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al 30% rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;
- e) che il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, e sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, e nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;
- f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
- g) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato

e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 dopo la parola “attività” è aggiunta la seguente: “professionistica”;

f) dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

“3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dal 1 al 30 settembre di ciascun anno”;

g) alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 dopo la parola “risorse” le parole “distribuite proporzionalmente al numero dei posti” sono soppresse;

h) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia”;

i) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'art. 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato”;

l) alla fine del comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia.”;

m) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole “Ai fini della liquidazione del” sono aggiunte le seguenti: “del saldo del”;

n) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis

Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi

1. Qualora la relazione sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese, in corso di realizzazione, dimostri uno scostamento superiore al 30% rispetto ai costi dichiarati a

preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;

2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, e sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, e nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.

3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.

4. Le attività di controllo, amministrativo – contabili, saranno attivate selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, verrà sorteggiato il 15% dei soggetti beneficiari dei contributi.

5. La concessione del contributo può essere revocata, se l'attività non è realizzata o sono accertate gravi violazioni di legge.”.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 8**

#### **Clausola di semplificazione permanente**

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (*Funzionamento dei servizi del Provveditorato, delle Casse economali e del Patrimonio*) è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla LR n. 37/2017.

#### **Art. 9**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

## Disegno di legge recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati armonizzati i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 - tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “*le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente*”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “*modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR*”.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa il presente disegno di legge che si compone di quattro titoli riguardanti le misure previste nel DEFR 2018-2020 cui si dà attuazione (sanità e settore socio-sanitario; tutela dell’ambiente e del territorio; politiche di razionalizzazione dell’area finanziaria, contabilità e controlli; turismo e cultura) e nove articoli che di seguito si illustrano.

L’articolo 1 contiene le finalità del disegno di legge in coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Gli articoli 2 e 3 del Titolo I contengono misure per la tutela delle donne affette da endometriosi al fine di migliorarne la salute e le condizioni di vita, prevedendo: forme di promozione della prevenzione e della diagnosi precoce ed il miglioramento della qualità delle cure; l’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’endometriosi che tra i diversi compiti svolge attività di monitoraggio dei casi sul territorio regionale e delle azioni di diagnosi promosse dal servizio sanitario regionale; l’istituzione del Registro regionale dell’endometriosi per la raccolta e l’analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia; la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia; l’istituzione della “Giornata regionale per la lotta all’endometriosi” giornata nella quale, tra l’altro, viene reso pubblico lo stato di attuazione delle iniziative intraprese per il contrasto della malattia; specifici corsi di formazione per il personale medico, di assistenza e dei consultori familiari; la possibilità di concedere contributi alle associazioni per sostenere progetti di aiuto alle donne affette da endometriosi nonché per progetti di informazione e formazione.

L’articolo 4 riguarda le opere fognarie realizzate dalla struttura commissariale per il definitivo superamento del contesto di criticità del bacino idrografico del fiume Sarno a seguito della consegna definitiva di dette opere a favore della Regione Campania, da parte del commissario delegato; trattandosi di opere di potenziamento di reti fognarie preesistenti di proprietà comunale, il trasferimento gratuito in proprietà ai comuni interessati si rende necessario per non gravare ulteriormente sulle casse regionali.

Con l’articolo 5 si dà avvio al processo di semplificazione della disciplina dei beni regionali, prevedendo in primo luogo che il regolamento relativo all’ordinamento contabile regionale previsto

dalla legge regionale n. 37 del 2017 disciplini, ai sensi del decreto legislativo 118/2011, anche la gestione delle casse economali, dei beni mobili e dei magazzini regionali, e, in secondo luogo, una ricognizione e razionalizzazione delle spese sostenute per i servizi assicurativi degli immobili regionali.

L'articolo 6 contiene disposizioni in materia di tassa automobilistica finalizzati a specificare i procedimenti connessi a tutti quegli atti o fatti costitutivi, modificativi o estintivi dell'obbligo di pagamento della stessa al fine di conseguire risparmi di spesa.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina delle attività regionali di promozione dello spettacolo attraverso modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (*Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*); in particolare sono previsti i seguenti interventi: al fine di rendere omogenee le definizioni inerenti alle attività degli esercizi teatrali, si è ritenuto opportuno specificare per tutte le tipologie il numero delle recite; al fine di garantire sostegno e continuità a quegli esercizi teatrali che operano in aree disagiate e a rischio sociale, si riduce il limite minimo delle recite da effettuare all'interno della struttura; per rendere più agevole e immediata la determinazione dei contributi, si definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione degli stessi e si definisce l'arco temporale entro il quale presentare le istanze di ammissione; si è reso, poi, necessario specificare tempi di assegnazione ed eventuali rideterminazione dei contributi concessi, in modo da consentire eventualmente un ricalcolo del contributo con relativa redistribuzione delle risorse eccedenti; infine si aggiunge la norma relativa alla rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi, che consenta di rideterminare i contributi in caso di variazione, entro un determinato periodo, di quanto dichiarato in via preventiva.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (*Funzionamento dei servizi del Provveditorato, delle Casse economali e del Patrimonio*) a decorrere dall'approvazione del regolamento di cui alla LR n. 37/2017.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore.